

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2441

Approvazione schema Protocollo di Intesa per la condivisione dei dati sulla biodiversità.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- La Direttiva 2009/147/CE e la Direttiva 92/43/CEE sono gli strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso, rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi in un report completo, ogni sei anni alla stessa Commissione europea;
- La conservazione della biodiversità si concretizza, non solo nelle azioni di tutela degli habitat, delle specie e degli ecosistemi, ma anche nella conoscenza. Intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e dei loro habitat, attraverso un efficace monitoraggio del loro stato di conservazione e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da aumentare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica;
- La Carta di Siracusa, sottoscritta al G8 Ambiente nell'Aprile 2009, riafferma gli impegni assunti dall'Italia in merito alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici da essa derivanti;
- Nel 2010 l'Italia si è dotata, così come previsto dall'art. 6 della CBD, della Strategia nazionale per la biodiversità, che si pone come strumento d'integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 ottobre 2010;
- A ragione di ciò la suddetta intesa tra Stato e Regioni ha previsto l'istituzione di un Comitato Paritetico per la Biodiversità, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Con D.M. 6 giugno 2011 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, è stato istituito il Comitato Paritetico, l'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di consultazione per dare piena attuazione alla Strategia Nazionale per la Biodiversità;
- E' stato dato avvio alla realizzazione del Sistema Ambiente 2010, quale progetto di Innovazione digitale del Paese nel settore della protezione della biodiversità, piattaforma di condivisione di dati, messa a punto per rispondere alla direttiva europea INSPIRE;
- In data 21.12.2011 la Regione Puglia ha sottoscritto con il Ministero per l'Ambiente, la tutela del Territorio e del Mare il Protocollo d'intesa per l'avvio delle attività degli osservatori regionali per la Biodiversità in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità;
- Con DGR n. 538/2012 la Regione Puglia ha attribuito le funzioni di Osservatorio Regionale per la Biodiversità

all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità del Servizio Assetto del Territorio (oggi rispettivamente Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e), con funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio ambientale della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale;

- Con Deliberazione di Giunta n. 2109/2015 la Regione Puglia ha aderito formalmente al Network Nazionale della Biodiversità come Focal Point, sottoscrivendo in data 26.1.2016 apposito Protocollo di intesa con il MATTM con conseguente assunzioni di specifici impegni, tra cui la disponibilità di dati aggiornati, georeferenziati e prontamente disponibili, strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e un adeguato monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati;

CONSIDERATO che:

- la normativa comunitaria e internazionale richiede la rendicontazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati e che ciò implica la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di dati aggiornati (art. 17 della Direttiva Habitat e art. 12 della Direttiva Uccelli);
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, tra gli obiettivi specifici e le priorità di intervento, ha evidenziato come la conoscenza della Biodiversità italiana necessiti di un maggior coordinamento nella gestione delle numerose fonti di dati che a vario titolo (mondo accademico, agenziale, pubblico,...) esistono sul territorio e che parimenti necessiti di una intensificazione della attività di ricerca su stato, trend e distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico, nonché una costante attività di monitoraggio;
- la Regione ha un ruolo istituzionale di primo piano per quanto concerne la produzione, la raccolta e la gestione di dati sul tema della Biodiversità, che costituiscono informazioni di riferimento per le Amministrazioni Locali, gli Enti e le Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
- è interesse della Regione promuovere intese con tutti gli Enti ed istituti di ricerca che detengono dati sulla biodiversità e sul monitoraggio, al fine di facilitare la condivisione, la diffusione e l'aggiornamento dei dati di interesse;
- la Regione intende rendere disponibili i propri dati e metadati sulla Biodiversità secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia di Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione ed in linea con le soluzioni individuate dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni (previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15 abilita le amministrazioni a condurre e a concludere, tra loro, accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli Enti che aderiscono all'iniziativa sono in grado di catalogare i set di dati territoriali esistenti sul tema della Biodiversità, consentire l'interoperabilità dei set di dati ad ogni livello;
- la disponibilità di dati aggiornati costituisce lo strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della Biodiversità e consente un più agevole e spedito monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati.
- In data 22 maggio 2018 si è tenuto un primo incontro, presso la sede della Regione Puglia, per avviare una interlocuzione con il mondo scientifico Biodiversità, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e gli enti analogamente interessati a partecipare all'iniziativa per la realizzazione di una più stretta attività di collaborazione e condivisione di dati sulla biodiversità e sul monitoraggio;

- ad esito di tale incontro è emersa la disponibilità dei suddetti Enti a voler istituzionalizzare, mediante intesa, tale volontà di collaborazione e a disciplinare modalità di attuazione delle attività di comune interesse;

RITENUTO NECESSARIO costituire un “Tavolo di Coordinamento” composto da un rappresentante della competente struttura regionale “Osservatorio per la biodiversità” e un rappresentante per ciascun Ente sottoscrittore per svolgere funzioni propositive delle attività oggetto del presente Protocollo, per mantenere costanti i rapporti di collaborazione tra le Parti e monitorare l’efficacia dei risultati conseguiti. Ai componenti del Tavolo, individuati con successivo atto, non spetta alcuna indennità né rimborso spese. Il tavolo si riunirà con cadenza almeno semestrale.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per la condivisione dei dati sulla biodiversità”, allegato A, al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, volto alla collaborazione sinergica tra Regione Puglia, istituti universitari operanti nel mondo scientifico Biodiversità, le agenzie regionali (es. ARPA) e i diversi Enti che manifestano la propria volontà di adesione all’iniziativa, ognuno per le proprie competenze, al fine di condividere i propri dati sulla biodiversità e sul monitoraggio.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Dlgs. n. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. e), della LR. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE tutto quanto premesso;
- DI APPROVARE lo schema di “Protocollo d’Intesa per la condivisione dei dati sulla biodiversità”, parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla condivisione dei dati sulla biodiversità e sul monitoraggio;
- DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di sottoscrivere il predetto Protocollo d’intesa, per la realizzazione delle finalità descritte nella narrativa;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

LOGO



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A

Schema di Protocollo di Intesa

TRA

Regione Puglia, via _____, Bari, Codice Fiscale 80017210727, nella persona di _____ in qualità di Dirigente del _____, d'ora in avanti Regione.

E

Ente Sottoscrittore...., Via, Codice Fiscale e Partita. IVA n, nella persona di

VISTO

- La Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo";
- La Legge n. 157 dell' 11 febbraio 1992 di recepimento in Italia della Direttiva Uccelli;
- La Convenzione sulla Diversità Biologica sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia il 14 febbraio 1994 con Legge n. 124;
- La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat";
- Il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e sue successive modifiche e integrazioni, integra il recepimento della Direttiva Uccelli.
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003, recante previsioni di sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" modificato ed integrato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n.159, e dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e dal D.L. 13 agosto 2011, n.138;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recante "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 6 FACCE



- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e sue ss.mm.ii.;
- la Direttiva della Comunità Europea 2007/2/EC del 14 marzo 2007 "Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE);
- la Direttiva n. 2/2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale;
- Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n. 7 "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale";
- il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)";
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed, in particolare, quelli relative all'agenda digitale italiana;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 244 definitivo) "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" del 3 maggio 2011.

PREMESSO che

- la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) del MATTM ha realizzato un'azione integrata sulla Biodiversità, attraverso la progettazione e la realizzazione di strumenti, previsti dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, tra cui il Portale Naturalitalia e il Network Nazionale della Biodiversità (di seguito NNB);
- il MATTM, recependo le indicazioni della Direttiva 2007/2/CE INSPIRE, attraverso il Network Nazionale della Biodiversità (NNB) si è dotato di una infrastruttura tecnica e tecnologica capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni geografiche sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale. La struttura prevede Focal Point ed Enti Cooperanti presso strutture pubbliche di rilievo sul tema della biodiversità;
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 20 marzo 2012 "Osservatorio Regionale per la Biodiversità. Attribuzione di funzioni all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità" ha attribuito le funzioni di Osservatorio Regionale per la Biodiversità al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, con funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione della biodiversità, del patrimonio ambientale della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale;
- la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 2109/2015 ha aderito formalmente al Network Nazionale della Biodiversità come Focal Point, sottoscrivendo in data 26.1.2016 apposito Protocollo di intesa con il MATTM con conseguente assunzioni di specifici impegni, tra cui la disponibilità di dati aggiornati, georeferenziati e prontamente disponibili, strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e un adeguato monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati.

CONSIDERATO che

- la normativa comunitaria e internazionale richiede la rendicontazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati e che ciò implica la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di dati aggiornati (art. 17 della Direttiva Habitat e art. 12 della Direttiva Uccelli);
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, tra gli obiettivi specifici e le priorità di intervento, ha evidenziato come la conoscenza della Biodiversità italiana necessiti di un maggior coordinamento nella gestione delle numerose fonti di dati che a vario titolo (mondo accademico, agenziale, pubblico,...) esistono sul territorio e che parimenti necessiti di una intensificazione della attività di ricerca su stato, trend e distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico, nonché una costante attività di monitoraggio;



- la Regione ha un ruolo istituzionale di primo piano per quanto concerne la produzione, la raccolta e la gestione di dati sul tema della Biodiversità, che costituiscono informazioni di riferimento per le Amministrazioni Locali, gli Enti e le Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
- è interesse della Regione promuovere intese con tutti gli Enti ed istituti di ricerca che detengono dati sulla biodiversità e sul monitoraggio, al fine di facilitare la condivisione, la diffusione e l'aggiornamento dei dati di interesse;
- la Regione intende rendere disponibili i propri dati e metadati sulla Biodiversità secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia di Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione ed in linea con le soluzioni individuate dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni (previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15 abilita le amministrazioni a condurre e a concludere, tra loro, accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli Enti che aderiscono all'iniziativa sono in grado di catalogare i set di dati territoriali esistenti sul tema della Biodiversità, consentire l'interoperabilità dei set di dati ad ogni livello;
- la disponibilità di dati aggiornati costituisce lo strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della Biodiversità e consente un più agevole e spedito monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

Regione Puglia, via _____, Bari, Codice Fiscale 80017210727, nella persona di _____ in qualità di Dirigente del _____, d'ora in avanti Regione

E

Ente Sottoscrittore...., Via, Codice Fiscale e Partita. IVA n, nella persona di, di seguito le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra le Parti al fine di sviluppare un sistema coordinato e integrato per la raccolta, gestione e scambio dei dati sulla biodiversità e per il sostegno a politiche ed azioni a supporto della Strategia Nazionale per la Biodiversità.

Le Parti attribuiscono massima rilevanza a tale collaborazione, essendo le finalità della stessa ad elevato interesse pubblico e, pertanto, si impegnano reciprocamente allo scambio dei dati e delle informazioni disponibili e utili allo scopo.

Le Parti si impegnano alla reciproca e leale collaborazione nell'ambito delle attività previste dal presente protocollo, coniugando il fabbisogno di qualità dei dati e la necessità di diffusione degli stessi, garantendone la possibilità di aggiornamento ai soggetti che mettono a disposizione i dati.

Art. 3 – Impegni Comuni delle Parti

Le "Parti" si impegnano a condividere, senza alcun onere aggiuntivo, dati sulla biodiversità cartografici, tabellari, cartacei e sul monitoraggio in proprio possesso ed i futuri aggiornamenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente protocollo, nel rispetto della proprietà dei dati e mantenendo invariati i diritti legali sugli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a cooperare per:



- vagliare proposte di miglioramento dell'architettura delle strutture informative e dei dati, con la prospettiva di promuoverne l'interscambio, coniugando il fabbisogno di qualità dei dati e la necessità di diffusione, garantendo la possibilità di aggiornamento ai soggetti che mettono a disposizione i dati;
- definire un programma di monitoraggio su specie ed habitat di interesse comunitario a scala regionale coerente con il modello nazionale, attraverso l'individuazione di criteri comuni per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati.

Le Parti promuovono la condivisione della programmazione delle eventuali attività di aggiornamento dei dati e di ulteriori attività congiunte di reciproco interesse, nel rispetto delle presenti norme.

Al fine di mantenere costanti i rapporti di collaborazione tra le Parti e monitorare l'efficacia dei risultati conseguiti, è costituito un "Tavolo di Coordinamento" composto da un rappresentante della competente struttura regionale "Osservatorio per la biodiversità", un rappresentante dell'Ente sottoscrittore per svolgere funzioni propositive delle attività oggetto del presente Protocollo. Ai componenti del Tavolo, individuati con successivo atto, non spetta alcuna indennità né rimborso spese. Il tavolo si riunirà con cadenza almeno semestrale.

Art. 4 - Impegni della Regione

La Regione si impegna:

- al coordinamento degli Enti sottoscrittori del presente protocollo;
- a rendere disponibile agli Enti Sottoscrittori i propri dati e relativi metadati sulla biodiversità secondo le specifiche di cui alle premesse.

Qualora sopraggiungano esigenze organizzativo/amministrative che impediscano di far fronte agli impegni derivanti dalla presente convenzione, la Regione si riserva, previa comunicazione, di sospendere o interrompere la fornitura dei propri dati, senza che da ciò possa derivare alcun pregiudizio in capo alla stessa.

Art. 5 - Impegni dell' Ente Sottoscrittore

L'Ente Sottoscrittore si impegna a:

- fornire alla Regione i propri dati e metadati sulla biodiversità nel rispetto dei vincoli di tutela e privacy esistenti sui beni rappresentati e garantendone proprietà, validità e validazione;
- verificare che il formato dei dati e relativi metadati sia conforme ad un modello logico condiviso e concordato con la Regione Puglia.

Laddove venissero riscontrate difformità rispetto al modello logico ed ai requisiti previsti, concorderà con la Regione le modalità per procedere alle opportune modifiche.

L'Ente Sottoscrittore si impegna ad indicare alla Regione le idonee figure all'interno della propria struttura come riferimenti operativi per l'attività di cooperazione.

Art. 6 - Dati

Le Parti convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente Protocollo d'intesa, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati censiti e catalogati per i propri fini istituzionali. Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nei fini istituzionali propri, fra i quali è inclusa la messa a disposizione on line sui portali istituzionali degli enti sottoscrittori, deve essere preventivamente autorizzato, previo accordo tra le parti. Nei rapporti con i terzi, le parti si impegnano ad assicurare l'accesso gratuito ai dati censiti e catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad accrescere la banca dati nonché, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 82/2005, da parte delle pubbliche amministrazioni che abbiano l'esigenza di conoscere i dati per le proprie finalità istituzionali.

Le Parti conservano ciascuna la piena titolarità dei dati prodotti, nonché l'esclusiva competenza a gestire, definire e/o integrare le informazioni sulle proprie banche dati in relazione alle proprie esigenze istituzionali.

Le parti si impegnano a sostenere iniziative tese alla pubblicazione e alla diffusione dei dati con modalità che ne facilitino il riuso così come è espressamente prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale.



Art. 7 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal D.lgs 196/2003 e smi.

Articolo 8 – Rapporti economici

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale risoluzione del presente Protocollo.

Art. 9 - Durata e decorrenza

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 2 (due) anni dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 2 (due) anni. L'eventuale rinnovo deve essere chiesto per iscritto con congruo anticipo (60 giorni) prima della scadenza da entrambe le Parti indifferentemente e, per avere effetto, deve essere accettato, sempre per iscritto, dall'altra Parte.

Art 10 - Obbligo delle Parti

Le parti si obbligano nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, al rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Articolo 11- Responsabilità

Le Parti assumono la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di propria competenza e da esse direttamente espletate nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 12 – Controversie

Per ogni controversia derivante dalla mancata osservazione degli accordi sottoscritti nel presente Protocollo, le Parti rimettono l'esclusiva competenza, ai fini del giudizio, al Foro di Bari.

Art. – 13 Recesso

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14 - Domicilio

Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- la Regione presso la sede sita in Bari, via _____.
- il _____ presso _____ sita in _____, via _____ n. _____;

Per la Regione

Per



Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 5 e 11, del presente Protocollo d'Intesa, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

Per la Regione

Per



Faint, illegible text, likely a signature or stamp, possibly related to the Region of Puglia.

